



# CITTA' DI PRESICCE

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

<b>Atto n.</b> <b>24</b> <b>Del</b> <b>22/11/2013</b>	<b>Oggetto: Riscossione diretta TARSU. Approvazione Regolamento.</b>
--	--

L'anno duemilatredici        addì    ventidue                del mese di    Novembre    alle ore    12.00    ,  
presso la Sede Comunale, il **COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. GUIDO APREA**

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

PARERE    PARERE FAVOREV

DATA        22/11/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to MARZO VINCENZO**

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE    PARERE FAVOREV

DATA        22/11/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to MARZO VINCENZO**

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune: DOTT. ROBERTO ORLANDO

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demandando all'Ente la facoltà di adottare autonomamente la forma di riscossione da individuarsi secondo quanto previsto dal comma 5 del sopra citato articolo;
- gli artt. 114, 118, 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;
- l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce “... *i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*”;
- i commi 24 e 25 dell'art. 3 della L. 248/2005 collegato alla finanziaria 2006 di conversione del DL 30/09/2005 n. 203 “*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” che disciplinano la riforma della riscossione prevedendo la soppressione a del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed attribuiscono all'ente la possibilità di deliberare in merito alla scelta di gestione delle proprie entrate alla luce della suddetta soppressione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, Capo III, art. 58-80 e successive modifiche e integrazioni;

### **VISTI:**

- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
- il Regolamento Comunale delle Entrate;

**CONSIDERATO** che la riscossione ordinaria della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) è affidata, in regime di proroga, al concessionario EQUITALIA SPA;

**VERIFICATO** che i tempi di rendicontazione e di riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti sono inevitabilmente più lunghi quando l'ente si avvale di soggetto terzo per la riscossione;

**RAVVISATA** la necessità di individuare un sistema di riscossione delle entrate tributarie derivanti dalla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) più economico e rapido, anche alla luce delle recenti novità in materia di riscossione delle entrate comunali;

**CONSIDERATO** che la riscossione diretta della tassa rifiuti consente, la semplificazione degli adempimenti tributari, un risparmio sui costi sostenuti dal Comune, nonché la possibilità di migliorare la qualità del servizio di riscossione offerto ai contribuenti;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla riscossione diretta della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU);

**ATTESO** che l'Ufficio Tributi potrà provvedere a svolgere l'attività di riscossione dei tributi, mediante strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure di riscossione, per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tramite l'invio di avviso di pagamento al contribuente con le scadenze e gli importi dovuti, nonché con allegati i relativi bollettini di pagamento o, in alternativa, con i modelli F24, finalizzato a comunicare in modo semplice e completo, importi dovuti, modalità e scadenze di pagamento nonché a fornire una maggiore informazione ed assistenza al cittadino;

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, e dispone che le tariffe e aliquote approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione Comunale, sfruttando l’opportunità offerta dal legislatore in sede di conversione del D.L. 102/2013, ha ritenuto opportuno abbandonare l’ipotesi dell’introduzione della TARES e continuare ad applicare, anche per quest’anno, il medesimo regime tributario appartenente alla gestione dei rifiuti urbani in uso nel 2012 (TARSU) con notevoli vantaggi per i contribuenti;

**VISTO** l’allegato Regolamento per la riscossione della TARSU composto da nr. 9 articoli;

### **DELIBERA**

- 1) **FARE PROPRIE** le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente recepite;
- 2) **PROCEDERE**, con decorrenza 01/01/2013, con la riscossione diretta della TARSU ordinaria, nel quadro delle facoltà riconosciute dagli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, dal D.Lgs. n. 446/1997, e dall’art. 3, commi 24 e 25 della L. 248/2005.
- 3) **DEMANDARE** al competente centro di responsabilità tutti gli adempimenti necessari alla riscossione diretta della TARSU, compresa la possibilità avvalersi di un supporto esterno per i servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione;
- 4) **APPROVARE** l’allegato regolamento per la riscossione della TARSU composta nr 9 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere pubblicato, oltre che all’Albo on line del Comune, anche nelle altre forme speciali previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di Tributi Locali;
- 5) **DARE ATTO** che ogni altra disposizione normativa contenuta in precedenti norme regolamentari per l’applicazione del tributo in oggetto (Regolamento per l’applicazione della TARSU e Regolamento generale delle Entrate, ecc.) in contrasto con le disposizioni del presente regolamento è da intendersi abrogata;
- 6) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000;

## **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**1.** Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della Tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (T.A.R.S.U.) istituita dall'articolo 58 e seguenti del D.Lgs 507 del 15/11/1993; nell'ambito della potestà regolamentare attribuita all'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4 e 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e di ogni altra disposizione normativa.

2. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni.

#### **Art. 2 - FORMAZIONE DI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTRIBUENTI**

1. L'importo dei tributi, degli interessi delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

#### **Art. 3 - VISTO DI ESECUTIVITÀ**

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo, entro il termine, previsto a pena decadenza, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi, rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

#### **Art. 4 - RISCOSSIONE DELLA TASSA**

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, tramite apposito conto corrente intestato alla Tesoreria comunale o tramite modello unificato di pagamento F24, da recapitare al domicilio del contribuente a cura del Comune.

I soli residenti all'Estero potranno versare la tassa anche tramite bonifico bancario.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, alle scadenze fissate a seguito dell'invio di apposito avviso di pagamento bonario emesso da parte del Comune e spedito mediante posta ordinaria.

3. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso bonario, il Comune procede all'emissione di formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente.

4. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, pari al 30% della tassa dovuta, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

5. In caso di omesso versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

6. Su istanza del contribuente L'Ente può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'avviso bonario dovrà essere effettuato mediante le diverse bollettino di c/c postale O, per i soli residenti all'estero, anche tramite bonifico; in tal caso il contribuente dovrà indicare gli estremi anagrafici e il codice fiscale, la causale di versamento con l'indicazione del tributo TARSU e l'anno d'imposta, nel caso non utilizzi il bollettino precompilato recapitato dall'Ente.

#### **Art. 6 - SGRAVI E RIMBORSI**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, il contribuente può

richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**2.** L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 15,00 per ciascun anno d'imposta.

**3.** In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

#### **Art. 7 - DISPOSIZIONI VARIE**

**1.** Sugli importi dovuti per Tassa Smaltimento Rifiuti, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura di 1 punto in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

**2.** Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuta la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, con esclusione di quella giornaliera incassata contestualmente alla tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, per importi inferiori ad € 15,00 nel caso di riscossione diretta e per l'importo di € 30,00 in caso di iscrizione a ruolo o riscossione coattiva ai sensi del R.D. 639/1910.

#### **Art. 8 - RINVIO**

**1.** Ogni norma contenuta in precedenti norme regolamentari per l'applicazione del tributo in oggetto, in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata.

**2.** Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

F.to DOTT. GUIDO APREA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Presicce, li

**L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO**

F.to Maria Tonina COLETTA

**IL MESSO COMUNALE**

F.to: Salvatore BRIGANTE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

- E' stata trasmessa con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al CO.RE.CO. per il controllo;
- Decorsi dieci gorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000)
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_)

Presicce li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. ROBERTO ORLANDO